



**CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI**

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Il Presidente

EdN/COO/rc

Roma, 2 luglio 2026

**Spett. le
Consiglio dell'Ordine
dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili di
Venezia**

Inviato a mezzo e-mail

Oggetto: P.O. 10/2026 - Quesito in materia di Formazione Professionale Continua - Conciliazione Vita-lavoro e genitorialità (Art. 8 co.1 lett. b, Regolamento FPC).

Facciamo seguito al quesito del 10 febbraio 2026 con il quale vengono richiesti chiarimenti interpretativi in merito all'applicazione della riduzione dei crediti formativi per ragioni di genitorialità e si espone quanto segue.

In particolare, il quesito verte sull'applicazione dell'art. 8, co.1, lett. b) del vigente Regolamento per la Formazione Professionale Continua (FPC), che prevede una riduzione complessiva di 45 crediti formativi da fruirsì nel periodo compreso tra il compimento del primo e del sesto anno di età del figlio.

Nello specifico, viene richiesto di chiarire:

- se la riduzione dei crediti formativi nel triennio possa estendersi, in misura proporzionale, anche alle materie cosiddette "obbligatorie";
- se l'interessato/a possa fruire della riduzione dei 45 crediti nel triennio in cui il figlio compie il sesto anno di età. In particolare, viene sottoposto il caso di un figlio che compie il sesto anno in data 3 gennaio 2026, all'inizio del triennio formativo 2026-2028.

Al riguardo si rappresenta quanto segue.

Con riferimento al primo quesito: l'art. 8, co.1 lett. b) prevede una riduzione di 45 crediti formativi complessivi senza alcuna distinzione tra i crediti relativi alle materie obbligatorie e i crediti riferiti alle altre attività formative. Si ritiene, pertanto, che la riduzione possa estendersi anche ai crediti da acquisire nelle materie obbligatorie.

La disposizione è, infatti, finalizzata ad agevolare l'assolvimento dell'obbligo formativo da parte degli iscritti che si trovino nelle condizioni individuate dalla norma. Una diversa interpretazione, che limitasse la riduzione al solo monte crediti complessivo, lasciando invariato l'obbligo nelle materie obbligatorie, finirebbe per attenuare sensibilmente la portata della previsione regolamentare.

A ciò si aggiunga che la riduzione prevista dall'art. 8, co.1, lett. b) è analoga a quella prevista dalla lett. a) del medesimo comma per i casi di maternità. In entrambi i casi il Regolamento riconosce una riduzione di 45 crediti formativi in presenza di situazioni riconducibili alla cura e all'assistenza dei figli e all'esigenza di conciliare gli impegni familiari con quelli professionali.

Poiché, nel caso della maternità, il Regolamento opera un richiamo espresso alla riduzione di 45 crediti formativi professionali, anche obbligatori, da ripartirsi nel periodo compreso tra i mesi di gravidanza e fino a compimento del primo anno del bambino, si ritiene debba applicarsi un'analoga soluzione, con riferimento ai crediti obbligatori, all'ipotesi di conciliazione vita-lavoro e genitorialità.

Alla luce delle considerazioni esposte, si ritiene che la riduzione operi sull'ammontare complessivo dei crediti richiesti, lasciando piena autonomia nella scelta delle attività formative da svolgere tra materie obbligatorie e non obbligatorie.

Con riferimento al secondo quesito, occorre preliminarmente evidenziare che la valutazione delle singole istanze è rimessa alla competenza dell'Ordine territoriale, in ragione del singolo caso concreto.

Ciò premesso, in linea di principio deve ritenersi che la riduzione prevista dall'art. 8 co. 1, lett. b) possa essere riconosciuta anche nel triennio formativo nel quale il figlio compie il sesto anno di età.

Tuttavia, nel caso prospettato nel quale il figlio compia il sesto anno il 3 gennaio 2026, ovvero nei primi giorni del triennio formativo 2026-2028, in linea generale si ritiene che il beneficio non possa operare per il triennio di riferimento. La *ratio* della riduzione dell'obbligo formativo si fonda, infatti, nell'esigenza di agevolare la conciliazione vita familiare e professionale nell'arco temporale compreso tra il compimento del primo e del sesto anno di età del figlio. Nel caso di specie, l'evento del compimento del sesto anno si colloca il 3 gennaio 2026, ne consegue che per la quasi totale interezza del triennio di riferimento, il minore si troverà in un'età anagrafica estranea all'ambito temporale preso in considerazione dalla disposizione regolamentare.

Pertanto, fermo restando il potere dell'Ordine di valutare le peculiarità di ogni singolo caso concreto, si conclude che il beneficio non dovrebbe essere riconosciuto nel triennio formativo 2026-2028, qualora il figlio compia il sesto anno di età nei primi giorni dello stesso triennio formativo.

Con i migliori saluti,

F.to il Presidente
Elbano de Nuccio